

Decreto esecutivo
concernente il sistema di tracciamento del COVID-19
(del 25 novembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 58 e 59 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);
visti gli articoli 7, 8 e 9 dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (ordinanza COVID-19 situazione particolare);
visto l'articolo 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan),

decreta:

Art. 1 ¹Il presente decreto esecutivo disciplina il sistema di tracciamento per il COVID-19 e le relative elaborazioni di dati personali.

²Per quanto non disciplinato dal presente decreto esecutivo si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 ¹L'Ufficio del medico cantonale (UMC) è l'organo responsabile del sistema di tracciamento per il COVID-19.

²Esso gestisce la banca dati del sistema di tracciamento per l'adempimento dei seguenti scopi:

- a) tracciare in modo celere ed efficace le persone confermate positive al coronavirus e monitorarle;
- b) tracciare in modo celere ed efficace le persone che sono entrate in contatto con persone positive, al fine di individuarle e metterle in quarantena;
- c) monitorare l'evoluzione della diffusione del COVID-19, allo scopo di contenerne gli ulteriori contagi e non sovraccaricare le strutture mediche;
- d) fornire i dati necessari all'Ufficio federale della sanità pubblica conformemente all'articolo 59 LEp;
- e) elaborare delle statistiche anonimizzate relative alle persone in isolamento e in quarantena, al fine di comprendere e descrivere l'andamento epidemiologico della malattia, di emanare le necessarie raccomandazioni o direttive e di adottare le necessarie misure di contenimento della pandemia.

³Per l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2, l'UMC si avvale di un servizio di tracciamento, la cui composizione è tenuta aggiornata alle necessità. I diritti di accesso sono attribuiti dall'UMC alle singole persone autorizzate, previa sottoscrizione di una convenzione di vincolo al segreto medico.

⁴La banca dati del sistema di tracciamento è gestita e conservata presso il Centro sistemi informativi (CSI) per conto dell'UMC. Non possono essere esportate copie della stessa presso altre unità amministrative o persone impiegate nel servizio di tracciamento.

Art. 3 Il sistema per il tracciamento contiene dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali di cui all'articolo 58 LEp, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, di persone che hanno contratto il coronavirus o che sono entrate in contatto con esse. Le variabili censite nel sistema di tracciamento sono elencate nell'allegato.

Art. 4 ¹Al fine di permettere lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Servizio del movimento della popolazione trasmette all'UMC i dati necessari, contenuti nella banca dati Movpop.

²Le modalità di trasmissione ed elaborazione dei dati in questione sono disciplinate da una convenzione tra il Servizio del movimento della popolazione e l'UMC.

³Il servizio di tracciamento verifica in maniera celere ed efficace l'esattezza dei dati ricevuti dall'Ufficio federale della sanità pubblica sulla base dei dati trasmessi dal Servizio del movimento della popolazione e, se del caso, procede alla loro rettifica e/o completamento.

Art. 5 ¹Al fine di esentare dalla quarantena le persone vaccinate secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021, gli utenti autorizzati

dell'unità di tracciamento dei contatti dell'UMC possono accedere, tramite procedura di richiamo, alla banca dati delle persone vaccinate in Ticino.

²Conformemente al contratto tra il Cantone Ticino e la ditta fornitrice della soluzione informatica per la gestione dei dati sulle vaccinazioni, l'accesso di cui al capoverso 1 presuppone l'autorizzazione del Cantone alla trasmissione di dati a terzi.

³L'accesso concerne le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati di contatto e dati riguardanti la vaccinazione effettuata.

⁴La consultazione della banca dati avviene singolarmente per ogni persona interessata, tramite portale d'accesso Internet.

⁵I dati di cui al capoverso 3 sono conservati, non anonimizzati, nella banca dati del sistema di tracciamento per una durata massima di un anno.

⁶La protezione e la sicurezza dei dati nell'ambito dell'accesso di cui al capoverso 1 sono disciplinate dal contratto tra il Cantone Ticino e la ditta fornitrice della soluzione informatica per la gestione dei dati.

Art. 6 L'UMC, per il tramite del CSI, adotta le necessarie misure di sicurezza tese a garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Art. 7 ¹I dati possono essere conservati fino alla scadenza del presente decreto esecutivo.

²La loro conservazione ulteriore in forma non anonimizzata, qualora ritenuta necessaria in funzione anche di indicazioni che dovessero giungere dalle competenti autorità federali, dovrà essere se del caso stabilita mediante un nuovo decreto.

Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore immediatamente¹ e resta in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Pubblicato nel BU **2021**, 350.

Allegato

Variabili censite nel sistema di tracciamento

<u>Dati anagrafici</u>	<u>Luogo misura</u>
Cognome	Luogo
Nome	Nome struttura
Data di nascita	Genere struttura
Età (parametro calcolato)	
Sesso	<u>Malattia</u>
NPA	Priorità
Località	Stato caso
Indirizzo	Data test
Cantone	Ora test
Nazione	Data sintomi
Telefono	Data contatto con positivo COVID
Email	Via di trasmissione
Osservazioni	Osservazioni
<u>Rappresentante legale (eventualmente)</u>	<u>Contatto</u>
Cognome	Presa di contatto
Nome	Qualifica
	Caso confermato
<u>Professione</u>	Relazione caso indice
Genere	Ultimo contatto con caso indice
Azienda	Sintomi (sì/no)
Datore lavoro e indirizzo	Osservazioni
<u>Medico curante</u>	<u>Ulteriori domande (sì/no)</u>
Cognome	Cardiopatia

¹ Entrata in vigore: 26 novembre 2021 - BU 2021, 350.

Nome
Località

Misura

Genere misura
Data inizio
Data termine (parametro calcolato)
Variazione giorni
Durata misura
Osservazioni

Metodo invio

Diabete
Fumatore
Gravidanza
Settimana di gravidanza
Immunosoppressione
Ipertensione
Malattie respiratorie
Nessun gruppo a rischio
Nessuna malattia di base
Tumore